



CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Art. 42 (Allegato n. 25 Contributi)

provvisori - conguagli

1. Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002. 2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione. 3. I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.

Versione in vigore dal 15 settembre 2003 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle comunicazioni elettroniche
Estremi	Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
Partizione	Allegato n. 25 Contributi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

[https://ratiolegis.it/codice-delle-comunicazioni-elettroniche/
allegato-n-25-contributi-art-42](https://ratiolegis.it/codice-delle-comunicazioni-elettroniche/allegato-n-25-contributi-art-42)



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it